

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE

N. G00466 del 23/01/2015

Proposta n. 629 del 21/01/2015

Oggetto:

Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Montopoli di Sabina e Castelnuovo di Farfa - D.M. 07/02/2011.

Proponente:

Estensore	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile del procedimento	ESPOSITO NUNZIO	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Montopoli di Sabina e Castelnuovo di Farfa - D.M. 07/02/2011.

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura.

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), così come modificata dalle decisioni n. 2008/776/CE e n. 2010/467/UE;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che all'art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: "Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536";

VISTO il decreto del MIPAAF 7 febbraio 2011, concernente: "Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche".

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008, concernente: "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", che all'articolo 2 definisce l'ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 22.01.2014, n. G00459 "Delimitazione delle aree infestate e prescrizione delle misure fitosanitarie da attuare per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme. Ampliamento ai comuni di Arlena di Castro, Calcata, Canino, Cantalupo in Sabina, Fabrica di Roma, Monte Romano, Monterosi, Poggio Mirteto e Vacone." - D.M. 07/02/2011;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 02.05.2011, n. A4529 “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradiazione del punteruolo rosso delle palme” - D.M. 07/02/2011, con la quale è stato definito il piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradiazione del punteruolo rosso delle palme, cui tutti gli interessati devono attenersi al fine di conseguire l’eradicazione dell’organismo nocivo dal territorio regionale;

CONSIDERATO che dai controlli e monitoraggi effettuati successivamente alla delimitazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 22.01.2014, n. G00459, risulta che l’infestazione del punteruolo rosso, si è ulteriormente estesa ai territori comunali di: Montopoli di Sabina e Castelnuovo di Farfa;

RITENUTO sulla base delle risultanze dei monitoraggi espletati, di dover aggiornare, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto MIPAAF 07/02/2011, la delimitazione della “zona di contenimento” del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), e della relativa “zona cuscinetto”;

RITENUTO che nella “zona di contenimento”, l’accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che, fermo restando gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale, è necessario imporre nella “zona di contenimento”, ai sensi dell’art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di eseguire immediatamente le misure fitosanitarie di cui al “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradiazione del punteruolo rosso delle palme”, adottato con determinazione n. A4529 del 02.05.2011, con l’obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l’apposito modello di notifica allegato della presente determinazione e di essa facente parte integrante e sostanziale;

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 07/02/2011 e del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, devono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte dal piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradiazione del punteruolo rosso delle palme, attraverso l’emanazione di atti per la loro attuazione anche al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e degli art. 2 e 7 decreto MIPAAF 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche”

A) di prescrivere l’obbligo ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ricadenti nella “zona di contenimento” di seguito individuata, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie sui vegetali di palma infestati dal punteruolo rosso delle palme, nel rispetto delle prescrizioni del “Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradiazione del punteruolo rosso delle palme”, di cui alla determinazione n.A4529 del 02.05.2011, che si intendono integralmente riportate nel presente atto;

previa

- notifica, secondo l’apposito modello allegato alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, con un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi, per i dovuti controlli.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 10 del sopracitato decreto MIPAAF 07/02/2011 e dell'art. 56 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

B) di delimitare, quale "zona di contenimento" le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), di seguito elencati:

ZONA DI CONTENIMENTO

PROVINCIA	COMUNI
RIETI	CANTALUPO IN SABINA, CASTELNUOVO DI FARFA*, FARA IN SABINA, MONTOPOLI DI SABINA*, POGGIO MIRTETO, VACONE.
LATINA	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, PROSEDI, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA, TERRACINA.
VITERBO	ARLENA DI CASTRO, CALCATA, CANINO, CIVITA CASTELLANA, CASTEL SANT'ELIA, FABRICA DI ROMA, MONTALTO DI CASTRO, MONTE ROMANO, MONTEROSI, NEPI, RONCIGLIONE, SUTRI, TARQUINIA, TUSCANIA, VEJANO, VETRALLA, VITERBO.
FROSINONE	ALATRI, ALVITO, ANAGNI, AQUINO, AUSONIA, BOVILLE ERNICA, CASSINO, CASTRO DEI VOLSCI, CECCANO, CERVARO, ESPERIA, FALVATERRA, FERENTINO, FROSINONE, GIULIANO DI ROMA, ISOLA DEL LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, PASTENA, PICO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PIGNATARO INTERAMNA, PONTECORVO, ROCCASECCA, SAN GIORGIO A LIRI, SAN GIOVANNI IN CARICO, SANT'APOLLINARE, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VEROLI, VILLA SANTO STEFANO.
ROMA	ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANZIO, ARDEA, ARICCIA, BELLEGRA, BRACCIANO, CAMPAGNANO DI ROMA, CAPENA, CASTEL GANDOLFO, CASTELNUOVO DI PORTO, CERVETERI, CIAMPINO, CIVITAVECCHIA, COLONNA, FIANO ROMANO, FIUMICINO, FONTE NUOVA, FORMELLO, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, LANUVIO, LARIANO, MARINO, MENTANA, MONTE COMPATRI, MONTELIBRETTI, MONTE PORZIO CATONE, MONTEROTONDO, MONTORIO ROMANO, MORLUPO, NEMI, NETTUNO, OLEVANO ROMANO, PALESTRINA, PALOMBARA SABINA, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, ROMA, SACROFANO, SAN SECAREO, SANTA MARINELLA, TIVOLI, TOLFA, TREVIGNANO ROMANO, VELLETRI, ZAGAROLO.

* I COMUNI RIPORTATI IN GRASSETTO SONO QUELLI DI RECENTE INFESTAZIONE E PRECEDENTEMENTE ERANO SITUATI IN ZONA CUSCINETTO.


C) di delimitare, quale "zona cuscinetto", le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), ma ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona insediamento, così individuate:

ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, MAENZA, NORMA, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, SANTI COSMA E DAMIANO.
ROMA	AFFILE, AGOSTA, ANTICOLI CORRADO, ARCINAZZO ROMANO, ARTENA, ARSOLI, CAMERATA NUOVA, CANALE MONTERANO, CANTERANO, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, CASTEL MADAMA, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CERRETO LAZIALE, CERVARA DI ROMA, CICILIANO, CINETO ROMANO, CIVITELLA SAN PAOLO, COLLEFERRO, FILACCIANO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GERANO, GORGA, JENNE, LABICO, LICENZA, MAGLIANO ROMANO, MANDELA, MANZIANA, MARANO EQUO, MARCELLINA, MAZZANO ROMANO, MONTE FLAVIO, MONTELANICO, MORICONE, NAZZANO, NEROLA, PERCILE, PISONIANO, POLI, PONZANO ROMANO, RIANO, RIGNANO FLAMINIO, RIOFREDDO, ROCCA CANTERANO, ROCCA DI CAVE, ROCCAGIOVINE, ROCCA SANTO STEFANO, ROIATE, ROVIANO, SAMBUCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ANGELO ROMANO, SANT'ORESTE, SAN VITO ROMANO, SARACINESCO, SEGNI, SUBIACO, TORRITA TIBERINA, VALLEPIETRA, VALLINFREDA, VALMONTONE, VICOVARO, VIVARO ROMANO.
FROSINONE	ACQUAFONDATA, ACUTO, AMASENO, ARCE, ARNARA, ARPINO, ATINA, BELMONTE

	CASTELLO, BROCCO STELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASALVIERI, CASTELLIRI, CASTELNUOVO PARANO, CASTROCELO, CEPRANO, COLFELICE, COLLEPARDO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, FILETTINO, FIUGGI, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FUMONE, GALLINARO, GUARCINO, MOROLO, PALIANO, PATRICA, PESCOSOLIDO, PICINISCO, PIGLIO, POFI, POSTA FIBRENO, RIPI, ROCCA D'ARCE, SAN BIAGIO SARACINISCO, SAN DONATO VAL DI COMINO, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTOPADRE, SERRONE, SETTEFRATI, SGURGOLA, SORA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TERELLE, TORRE CAJETANI, TORRICE, TREVI NEL LAZIO, TRIVIGLIANO, VALLECORSIA, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA LATINA, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO.
VITERBO	BAGNOREGIO, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BASSANO IN TEVERINA, BLERA, BOLSENA, BOMARZO, CANEPINA, CANINO, CAPODIMONTE, CAPRANICA, CAPRAROLA, CARBOGNANO, CASTIGLIONE IN TEVERINA, CELLENO, CELLERE, CIVITELLA D'AGLIANO, CORCHIANO, FALERINA, FARNESE, GALLESE, GRADOLI, GRAFFIGNANO, GROTTI DI CASTRO, ISCHIA DI CASTRO, LATERA, LUBRIANO, MARTA, MONTEFIASCONE, ONANO, ORIOLO ROMANO, ORTE, SAN LORENZO NUOVO, SORIANO NEL CIMINO, PIANSANO, TESSENNANO, VALENTANO, VALLERANO, VASANELLO, VIGNANELLO, VITORCHIANO, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA.
RIETI	ANTRODOCO, ASCREA, BELMONTE IN SABINA, BORBONA, BORGOROSE, BORGO VELINO, CANTALICE, CASAPROTA, CASPERIA, CASTEL DI TORA, CASTEL SANT'ANGELO, CITTADUCALE, COLLALTO SABINO, COLLE DI TORA, COLLEGIOVE, COLLEVECCHIO, COLLI SUL VELINO, CONCERVIANO, CONFIGNI, CONTIGLIANO, COTTANELLO, FIAMIGNANO, FORANO, FRASSO SABINO, GRECCIO, LABRO, LEONESSA, LONGONE SABINO, MAGLIANO SABINA, MARCATELLI, MICIGLIANO, MOMPEO, MONTASOLA, MONTEBUONO, MONTELEONE SABINO, MONTENERO SABINO, MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA, MORRO REATINO, NESPOLO, ORVINIO, PAGANICO SABINO, PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO, POGGIO BUSTONE, POGGIO CATINO, POGGIO MOIANO, POGGIO NATIVO, POGGIO SAN LORENZO, POSTA, POZZAGLIA SABINA, RIETI, RIVODUTRI, ROCCANTICA, ROCCA SINIBALDA, SALISANO, SCANDRIGLIA, SELCI, STIMIGLIANO, TARANO, TOFFIA, TORRICELLA IN SABINA, TORRI IN SABINA, TURANIA, VARCO SABINO.

Delimitazione del territorio della Regione Lazio infestato dal Punteruolo rosso delle Palme *Rhynchophorus ferrugineus*



D) Le Amministrazioni Comunali sui cui territori ricadono palme infestate dal punteruolo rosso, concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure fitosanitarie individuate dal piano d'azione regionale per il contenimento e l'eradicazione del punteruolo rosso delle palme, anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare il patrimonio palmicolo, la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione" e del decreto MIPAAF 07/02/2011.

E) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne vige l'obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via del Serafico, 107 – 00142 – Roma
Fax: 0651688195

Al Comune di _____

OGGETTO: Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso.

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ prov. _____
il _____ residente in _____ Comune _____
prov. _____ Telefono _____ Mail _____
in qualità di proprietario*; conduttore a qualsiasi titolo* di n. _____ palme (specie: _____)
ubicate in via _____ Comune _____ prov. _____
con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso

DICHIARA E NOTIFICA

che in data: _____ eseguirà sulla/e palma/e infestata/e dal punteruolo rosso, con l'ausilio della ditta _____ qualifica _____, la seguente misura fitosanitaria*:

A. Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto definitivamente compromessa/e dall'infestazione del punteruolo rosso, nel rispetto delle procedure sotto elencate, con tutti gli oneri a proprio carico:

- le operazioni avverranno in assenza di pioggia e vento forte, coprendo l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica di adeguato spessore e resistenza;
- il cantiere di lavoro sarà predisposto in modo da permettere che le operazioni di abbattimento siano effettuate in sicurezza tenendo conto degli spazi occorrenti alle macchine operatrici e le dimensioni della pianta da abbattere;
- il taglio della palma sarà effettuato a sezioni successive, avendo cura di asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza). L'operatore osserverà con cura la sezione di taglio, considerando che **la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi**;
- tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica a fine operazione saranno raccolti e confinati imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto che potrebbero accidentalmente liberarsi durante le operazioni di abbattimento saranno tempestivamente soppressi;
- l'area interessata dal cantiere sarà trattata con prodotti ad azione insetticida autorizzati per gli usi civili
- qualora la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati non sia effettuata in loco, e sia necessario trasportarli in un sito diverso da quello di abbattimento, tutto il materiale infestato sarà confinato in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o trasportato con camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati, avverrà mediante*:
 - idoneo trattamento termico;
 - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51688195, entro e **non oltre i 15 giorni** dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

B. Risanamento della/e propria/e palma/e in quanto infestata/e ad uno stadio iniziale, con tutti gli oneri a proprio carico, mediante la seguente procedura*:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. Tutto il materiale vegetale infestato rimosso verrà distrutto secondo le procedure riportate al punto **A**, mediante*:
 - idoneo trattamento termico;
 - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a comunicare a questo Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51688195, i risultati di tali interventi entro e **non oltre 6 mesi** dal loro inizio, ed a procedere, qualora tali interventi non consentano il risanamento della/e palma/e, al loro abbattimento e smaltimento secondo le procedure riportate al punto **A**, comunicando a questo Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n.06/51688195 ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma, con un anticipo di **almeno 5 giorni lavorativi**, la data dell'intervento per i dovuti controlli;

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)

Il dichiarante

La presente notifica debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

* Barrare con una croce l'opzione prescelta.